



# Accademia di Belle Arti

Sanremo

## STATUTO DELL'ISTITUZIONE



# Accademia di Belle Arti

## Sanremo

### INDICE

#### **Art. 1 – Istituzione e fonti normative**

*Istituzione dell'Accademia*

*Ente Promotore e supporto*

*Personalità giuridica e autonomia*

*Fonti normative specifiche*

#### **Art. 2 – Autonomia statutaria**

*Autonomia dell'Accademia*

*Rapporti con enti pubblici e privati*

*Sedi decentrate in Italia e all'estero*

#### **Art. 3 – Finalità istituzionali**

*Formazione di qualità*

*Partecipazione al dibattito culturale, artistico e scientifico*

*Relazioni con soggetti pubblici e privati*

#### **Art. 4 – Libertà di insegnamento e di ricerca**

*Garantire la libertà di ricerca e insegnamento*

#### **Art. 5 – Diritto allo studio**

*Accesso allo studio per i capaci e meritevoli*

*Servizio di orientamento e tutorato*

*Attività culturali, ricreative e sportive*

#### **Art. 6 – Diritto all'informazione**

*Condizione essenziale per la partecipazione attiva*

#### **Art. 7 Offerta Formativa**

*Attività formativa e corsi*

*Titoli rilasciati*

*Contributo alla ricerca artistica e scientifica*

*Valutazione delle attività*

*Riconoscimento degli studi*

*Corsi di perfezionamento scientifico e alta formazione*

#### **Art. 8 Servizi Didattici Integrativi**

*Servizi attivabili*

#### **Art. 9 Altre Attività**

*Altri servizi e attività*

#### **Art. 10 Patrimonio e Mezzi Finanziari**

*Utilizzo dei beni immobili*

*Fondi e proventi per il mantenimento*

*Contributo di soggetti pubblici e privati*

#### **Art. 11 Organi di Governo**

*Composizione degli organi*

#### **Art. 12 Presidente**

*Nomina del Presidente*

*Funzioni del Presidente*

*Rappresentanza legale dell'Accademia*

#### **Art. 13 Consiglio di Amministrazione – Composizione**

*Composizione e membri*

*Funzioni e durata in carica*

*Validità della costituzione del Consiglio*

#### **Art. 14 Consiglio di Amministrazione – Funzionamento**

*Validità della costituzione delle riunioni*

*Convocazione e quorum*

*Maggioranza per le delibere*

*Delibere su modifiche statutarie*

#### **Art. 15 Consiglio di Amministrazione – Competenze**

*Poteri del Consiglio di Amministrazione*

*Competenze specifiche*



# Accademia di Belle Arti Sanremo

## **Art. 16 Direttore**

Nomina del Direttore

Durata in carica

Funzioni e responsabilità

Incarichi a professori

Sostituzione del Direttore

Proposta di costituzione di comitati e commissioni

## **Art. 17 Consiglio Accademico – Composizione, Nomina e Durata**

Composizione del Consiglio Accademico

Nomina e durata in carica dei membri

## **Art. 18 Competenze del Consiglio Accademico**

Pianificazione delle attività didattiche e scientifiche

## **Art. 19 Convocazione, Funzionamento e Verbali del Consiglio Accademico**

Modalità di convocazione

Convocazione su richiesta

Validità delle riunioni

Maggioranza nelle deliberazioni

Inviti a partecipare

Redazione dei verbali

Conservazione dei verbali

Pubblicità delle decisioni

## **Art. 20 Nucleo di Valutazione dell'Accademia**

Compiti del Nucleo di Valutazione

Composizione e durata in carica

Relazioni annuali e autonomia operativa

## **Art. 21 Il Collegio dei Professori**

Funzioni del Collegio dei Professori

Composizione

Elezione dei membri del Consiglio Accademico

Proposte del Collegio

Convocazione e quorum

Inviti a partecipare

## **Art. 22 La Consulta degli Studenti**

Composizione e durata della Consulta

Funzioni propositive e consultive

Elettorato attivo e passivo

Proposte alla didattica e ai servizi

Inviti a partecipare

Mezzi per il funzionamento

## **Art. 23 Attività Didattica e di Ricerca**

Insegnamenti e docenti

Attività di ricerca

Supporto alla didattica e alla ricerca

## **Art. 24 Docenti a Contratto**

Contratti con docenti esterni

Limitazioni dei diritti derivanti dal contratto

## **Art. 25 Strutture Amministrative**

Organizzazione amministrativa

Nomina di un Direttore amministrativo

## **Art. 26 Sistema di Valutazione Esterno**

Valutazione esterna delle attività didattiche

## **Art. 27 Disposizioni Applicabili in Via Transitoria**

Funzioni iniziali del Consiglio di Amministrazione

Proroga del termine di applicazione

Cessazione del Comitato tecnico ordinatore



# Accademia di Belle Arti Sanremo

## **Art. 1 – Istituzione e fonti normative**

È istituita l'Accademia di Belle Arti non statale denominata "Accademia di Belle arti Sanremo Milano - alta formazione per la moda", di seguito denominata 'Accademia', con sede centrale in Milano.

L'Accademia è promossa e sostenuta da 'ABAS srl a Socio Unico, di seguito denominata 'Ente Promotore', che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

Accademia ha personalità giuridica e autonomia funzionale, didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile come assicurato dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni.

Sono fonti normative specifiche di Accademia:

- le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) riguardanti le istituzioni AFAM non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
- la legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- il presente statuto;
- i regolamenti richiamati nello statuto e quelli riguardanti specifiche materie, approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia.

## **Art. 2 – Autonomia statutaria**

Nei limiti fissati dalla legge e nel rispetto del presente Statuto, l'autonomia dell'Accademia si concretizza nella capacità giuridica di progettare e realizzare le soluzioni organizzative e funzionali più consone al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali Accademia intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può promuovere e partecipare a consorzi con altre Istituzioni AFAM e università e organizzazioni ed enti pubblici e privati.

Accademia si riserva la facoltà di istituire sedi decentrate in Italia e all'estero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge n. 508/99.

## **Art. 3 – Finalità istituzionali**

Sono finalità di Accademia:

- a) fornire una formazione di qualità, basata su un sapere critico e su un'adeguata preparazione tecnica, capace di consentire un rapido e pertinente inserimento nel mondo del lavoro;
- b) consentire la partecipazione attiva di Accademia al dibattito culturale, artistico e scientifico, mediante la diffusione dei risultati didattici e della ricerca svolta, attraverso pubblicazioni, convegni, mostre e quant'altro possa rendere noti i risultati raggiunti;
- c) promuovere e favorire le relazioni con i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore della cultura o delle attività produttive, interessati alla valorizzazione della ricerca, della didattica e della produzione.

## **Art. 4 - Libertà di insegnamento e di ricerca**

L'Accademia, nel perseguimento delle proprie finalità, garantisce ai singoli docenti libertà di ricerca e di insegnamento ai sensi dell'art. 33, comma 1 della Costituzione.

## **Art.5 - Diritto allo studio**

Accademia, in attuazione agli artt. 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in ambito di diritto allo studio, svolge le proprie attività didattiche e organizza i propri servizi in modo da garantirne l'accesso ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Fornisce un servizio di orientamento nella scelta degli indirizzi di studio e predisponde attività di tutorato.

Favorisce ed eventualmente promuove attività culturali, ricreative e sportive degli studenti, attraverso forme organizzative, se nel caso convenzionandosi con enti pubblici o privati.

## **Art.6 - Diritto all'informazione**

L'Accademia considera l'informazione una condizione essenziale per assicurare la partecipazione attiva degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla realizzazione delle proprie finalità.

## **Art.7 - Offerta formativa**



# Accademia di Belle Arti Sanremo

Accademia attiva i corsi e gli indirizzi per i quali possiede i requisiti di idoneità.

I titoli che accademia può rilasciare in relazione alle autorizzazioni ministeriali concesse sono:

- Diploma Accademico di Primo Livello (DAPL);

- Diploma Accademico di Secondo Livello (DASL);

Accademia fornisce il proprio apporto alla ricerca artistica e scientifica di base e allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

Al fine di consentire il rilascio di titoli affini e la diversificazione degli studi, l'Accademia istituisce modalità idonee per il riconoscimento parziale o totale degli studi compiuti.

## Art.8 - Servizi didattici integrativi

Accademia può attivare i seguenti servizi didattici integrativi nel rispetto dell'ordinamento didattico nazionale:

- a) seminari di orientamento degli studenti per l'iscrizione ai propri corsi e la formulazione dei piani di studio;
- b) seminari e conferenze per favorire una più qualificata preparazione, finalizzata ad esigenze culturali e inserimento nel mondo professionale;
- c) corsi di aggiornamento professionale, anche per la formazione esterna, compresi quelli per la formazione e aggiornamento degli insegnanti di scuola primaria e secondaria;

## Art. 9 - Altre attività

Accademia, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, può:

- a) partecipare alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio;
- b) istituire Scuole, anche estive, aperte a studenti universitari europei e stranieri;
- c) promuovere corsi di aggiornamento del proprio personale docente e tecnico-amministrativo.

## Art.10 - Patrimonio e mezzi finanziari

Accademia utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili messi a disposizione dall'Ente Promotore o da altri che ne hanno la disponibilità per qualsiasi titolo.

Al mantenimento di Accademia sono altresì destinati i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti, i proventi delle attività istituzionali, nonché tutti i beni e i fondi che ad essa saranno conferiti a qualunque titolo.

Allo sviluppo di Accademia potranno concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dell'Ente promotore.

## Art.11 - Organi di governo

Gli organi di governo di Accademia sono:

- Presidente di Accademia;
- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore;
- Consiglio accademico;
- Nucleo di Valutazione;
- Collegio dei professori;
- Consulta degli Studenti

## Art. 12 - Presidente

Il Presidente di Accademia è nominato dal Legale rappresentante dell'Ente promotore.

Il Presidente di Accademia è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio stesso.

Il Presidente di Accademia in particolare:

- a) promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo di Accademia;
- b) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

Il Presidente ha la rappresentanza legale di Accademia.



# Accademia di Belle Arti Sanremo

## Art. 13 - Consiglio di Amministrazione – Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale di Accademia. La società è amministrata alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri, variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 9 (nove) che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due o più Amministratori che non costituiscono il Consiglio di Amministrazione con poteri congiunti o disgiunti ai sensi degli artt. 2257 e 2258 C.C., nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 C.C.

Gli amministratori durano in carica fino a revoca ai sensi del 3° comma dell'art. 2383 C.C., o a dimissioni o per il tempo determinato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e che scadrà alla data della decisione/Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ. Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

## Art.14 - Consiglio di Amministrazione – Funzionamento

Il Consiglio si intende validamente costituito quando il numero dei componenti nominati è almeno pari a cinque.\

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Salvo la diversa maggioranza prevista per le modifiche statutarie, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

## Art.15 - Consiglio di Amministrazione – Competenze

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Compete al Consiglio di Amministrazione:

- \_ determinare le strategie generali di sviluppo di Accademia e deliberare i relativi programmi;
- \_ deliberare lo statuto e le relative modifiche. Per le materie relative alla didattica e alla ricerca, delibera su proposta del Comitato Accademico;
- \_ deliberare l'apertura di sedi decentrate in Italia e all'estero.
- \_ deliberare il regolamento generale;
- \_ deliberare le direttive e il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili di Accademia;
- \_ approvare gli altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi;
- \_ approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di Accademia;
- \_ nominare il Direttore, su proposta del Legale rappresentante dell'Ente promotore;
- \_ deliberare l'attivazione o disattivazione delle strutture didattiche (scuole e relativi corsi di studio) dopo l'avvenuta approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- \_ deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta del Consiglio accademico;
- \_ deliberare gli organici del personale docente e non docente;
- \_ deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;
- \_ deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;
- \_ eventualmente nominare un Presidente onorario, scegliendolo tra personalità di chiara fama nel mondo accademico, ovvero sociale, economico o politico; egli dura in carica un anno e può essere confermato.

Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare, su proposta del Comitato Accademico, in merito:

- \_ alle chiamate dei professori;
- \_ agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attività didattica a professori e ricercatori di altre Istituzioni AFAM, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
- \_ su proposta del Direttore, delibera la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle



# Accademia di Belle Arti Sanremo

materie di competenza del Direttore;

- \_ su proposta del Comitato Accademico nomina i Direttori dei corsi di studio;
- \_ in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del Direttore e degli altri docenti con incarichi istituzionali;
- \_ in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e diplomati e di assegni di ricerca;
- \_ in ordine all'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- \_ su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.

## **Art.16 Direttore**

Il Direttore è nominato dal CDA dell'ente promotore tra personalità di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica.

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Direttore:

- \_ rappresenta l'Accademia nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
- \_ cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento delle Accademie di Belle Arti; vigila sull'espletamento dell'attività didattica, artistica e scientifica;
- \_ convoca e presiede il Comitato Accademico ed il Collegio Docenti e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;
- \_ assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica, artistica e scientifica;
- \_ formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica di Accademia;
- \_ stabilisce direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche, artistiche e scientifiche;
- \_ esercita l'attività disciplinare sul corpo docente e di ricerca per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti;
- \_ adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Comitato Accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
- \_ esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti di Accademia.

Il Direttore può conferire a uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione di Accademia rientranti nelle sue competenze e può proporre al Consiglio di Amministrazione il conferimento ad essi della qualifica di Vice Direttore.

Il Direttore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Vice- Direttore o da altro professore di Accademia nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

Il Direttore può proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

## **Art.17 - Consiglio accademico - Composizione, nomina e durata**

Il Consiglio Accademico è composto da 7 membri.

Fanno parte del Consiglio Accademico:

- \_ il Direttore che lo presiede;
- \_ 4 docenti dell'Accademia eletti dal collegio dei professori;
- \_ 2 studenti designati dalla consulta degli studenti.

La carica svolta all'interno del Consiglio accademico ha durata triennale.

## **Art.18 - Competenze del Consiglio accademico**

Il Consiglio Accademico è l'organo competente a programmare e coordinare l'attività didattica, scientifica, artistica e di ricerca, rispettando l'autonomia riservata alle strutture didattiche e di ricerca.

In particolare, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento, fornito dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Accademico:

- a) sentito il Collegio dei Professori, approva entro il mese di febbraio di ogni anno il Piano di Sviluppo pluriennale delle attività, che costituisce il documento di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca; il suddetto Piano, che ha durata triennale e specifica le priorità di intervento, viene redatto nel rispetto delle compatibilità
- b) finanziarie preventivamente fornitegli dal consiglio di Amministrazione.



# Accademia di Belle Arti

## Sanremo

- c) in linea con il Piano pluriennale, sentito il Collegio dei Professori, approva entro il mese di settembre il Programma annuale delle attività didattiche e di ricerca;
- d) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a) e b);
- e) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione che, per la loro natura esecutiva, non siano già considerate nei piani e nei programmi di cui alla lett.a) e b);
- f) delibera il regolamento didattico, sentito il Collegio dei Professori e in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera h) della legge n. 508 del 1999 e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
- g) sentito il Collegio dei Professori, esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) della legge n. 508 del 1999;
- h) sentiti il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti, rilascia un parere sulle proposte di modifica dello Statuto avanzate da altri soggetti, o avanza esso stesso proposte in merito;
- i) effettua, mediante procedimento elettorale, le designazioni di propria competenza;
- j) esercita ogni altra funzione direttamente riguardante la programmazione e il coordinamento, di cui al comma 18.1, che la legge, lo Statuto e i regolamenti non attribuiscono espressamente ad altri organi.

### **Art.19 - Convocazione, funzionamento, verbali del Consiglio accademico**

Il Consiglio Accademico è convocato dal Direttore mediante avviso scritto inviato via mail o consegnato a ogni membro almeno 5 giorni prima di quello dell'adunanza.

Il Direttore è tenuto alla convocazione ove richiesta da almeno 5 membri del Consiglio.

Le sedute del Consiglio Accademico, che di norma non sono pubbliche, sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese.

Al Consiglio Accademico possono essere invitati a partecipare ai lavori tutti coloro utili allo sviluppo della discussione su i singoli temi. Di norma sono invitati, senza concorrere a costituire i quorum strutturali e funzionali, il Presidente e il Direttore Amministrativo.

I verbali delle sedute sono redatti da un segretario nominato, in ogni adunanza, tra i componenti.

Sottoscritti da tutti i presenti, i verbali del Consiglio Accademico sono conservati in apposito libro consultabile da chiunque ne abbia diritto.

Il Direttore si incarica di rendere note tempestivamente le decisioni redatte in un documento, attraverso l'affissione in apposite bacheche.

### **Art.20 - Nucleo di valutazione dell'Accademia**

Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Nucleo è composto da tre membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione e della qualità anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal Direttore, su designazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica per tre anni.

Il Nucleo di valutazione opera su indicazione degli organi centrali di governo di Accademia ai quali riferisce con relazione annuale. Accademia assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

### **Art.21 - Il Collegio dei Professori**

Il Collegio dei Professori è un organo di supporto consultivo e propositivo del Consiglio Accademico.

È composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio attivo.

È di sua competenza l'elezione dei docenti in Consiglio Accademico, la formulazione di pareri, laddove previsto dallo Statuto e dai Regolamenti, e in qualunque caso gli siano richiesti pareri vanno forniti entro trenta giorni dalla richiesta, tempo oltre il quale l'organo deliberante può prescindere.

Il Collegio può avanzare proposte su qualunque tema pertinente al Consiglio Accademico;

Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore, ogni sei mesi in via ordinaria, ogni qualvolta il Collegio sia invitato ad esprimere pareri e quando ne facciano richiesta motivata almeno un quarto dei componenti;

Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno, sono effettuate mediante avvisi scritti adeguatamente pubblicizzati.

Di norma sono invitati a partecipare, senza concorrere a costituire i quorum strutturali e funzionali, il Presidente, il Direttore amministrativo e un rappresentante della consulta degli studenti.





# Accademia di Belle Arti Sanremo

## **Art.22 - La consulta degli studenti**

La Consulta degli studenti, che ha durata annuale e può essere confermata consecutivamente una sola volta, è l'organo di rappresentanza degli studenti.

Ha funzioni propositive e consultive.

È composta dal numero di membri elettivi stabilito dal DPR n.132/2003 oltre gli studenti che fanno parte del Consiglio Accademico ed elegge al suo interno il proprio Presidente.

Ai fini delle suddette elezioni hanno l'elettorato attivo tutti gli studenti iscritti ai corsi, di ogni tipologia purché aventi una durata almeno annuale, attivati dall'Accademia, e

l'elettorato passivo gli studenti che non siano iscritti oltre il primo anno fuori corso di Corsi di studio aventi durata pluriennale.

Oltre ad esprimere pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può avanzare proposte al Consiglio Accademico e a quello di Amministrazione, con particolare riferimento alla didattica e ai servizi offerti agli studenti;

La Consulta può invitare tutti coloro che reputa utili alla discussione dei punti all'ordine del giorno, salvo allontanarli al momento di un eventuale voto.

Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

## **Art.23 - Attività didattica e di ricerca**

Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Accademia sono affidati a professori e ricercatori di ruolo e a professori a contratto, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. I contratti possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente di Accademia.

Accademia fornisce a ciascun docente gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, compatibilmente con le proprie risorse.

## **Art.24 - Docenti a contratto**

I contratti possono essere stipulati con docenti di altre istituzioni AFAM, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera.

I contratti non danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli di Accademia che li stipula.

## **Art.25 - Strutture amministrative**

L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore amministrativo specificandone compiti e attribuzioni.

## **Art.26 - Sistema di valutazione esterno**

Accademia può avvalersi di un sistema di valutazione esterno delle attività didattiche e

degli interventi di sostegno al diritto allo studio affidato a un centro di ricerca qualificato specializzato nella valutazione degli apprendimenti.

## **Art.27 - Disposizioni applicabili in via transitoria**

In sede di prima applicazione del presente statuto, e per un periodo non superiore a dodici mesi, le funzioni del Consiglio di Amministrazione di Accademia sono svolte dall'organo di governo e controllo dell'Ente Promotore.

Il termine può essere prorogato, su proposta dell'Ente Promotore, per un ulteriore periodo di 12 mesi.

Il Comitato tecnico ordinatore cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli organi previsti dal presente statuto.

Il presente statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – sezione AFAM ai sensi dell'art.11, DPR 8 luglio 2005, n. 212.